

## Un operatore della Polizia di Stato può partecipare come figurante ad uno spettacolo televisivo?

In merito alla sua richiesta di partecipare a rappresentazioni di vario genere attinenti al mondo dello spettacolo, per quanto attiene ai profili giuridico-istituzionali del problema, che ineriscono allo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, si rappresenta quanto segue. In ordine alla disciplina dell'incompatibilità giova segnalare che l'art. 50 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335 vieta espressamente agli appartenenti alla Polizia di Stato l'esercizio di attività professionali, commerciali e industriali, l'assunzione di impieghi pubblici e privati nonché l'accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro, fatti salvi i casi espressamente previsti da disposizioni speciali. Con tale disposizione è stato escluso l'esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, e pertanto incompatibili con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego. Al di fuori di tali fattispecie, in relazione allo status di appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, vanno escluse le attività in contrasto con gli obblighi e i doveri istituzionali, e quelle riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato. Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l'autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 30.3.2001, n.165, al fine di verificarne la conciliabilità in concreto con il tipo di lavoro e l'orario di servizio del dipendente, nel senso che non deve essere arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che è chiamato a svolgere. L'elemento dell'onerosità non costituisce invece presupposto che faccia escludere automaticamente la concessione dell'autorizzazione dell'Amministrazione, non essendoci in tal senso alcuna previsione legislativa. Al contrario è possibile dedurre dal contesto normativo la possibilità per il dipendente pubblico di svolgere una attività lavorativa remunerata, in conformità alla legge sull'anagrafe delle prestazioni che prevede un sistema di rilevazione degli incarichi onerosi assunti dai medesimi. Si richiama al riguardo, l'attenzione circa gli adempimenti previsti dall'art. 53 del decreto legislativo 30.03.01 n. 165 nonché le disposizioni impartite da questa Amministrazione con le circolari n. 333.A/9803.D.1 rispettivamente del 22.6.1998, 16.2.2004, 16.2.2005 e 16.11.2005, in ordine alla compilazione della scheda di rilevazione degli incarichi. Si segnala in ultimo, che tutto il personale dei ruoli della Polizia di Stato è tenuto, anche libero dal servizio, a mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni a norma dell'art. 13 comma 2, del D.P.R. n. 782/1985.

10/05/2006